

a conferire un vero carattere politico alla relazione semestrale, evidenziando le posizioni dell'Esecutivo sulle principali questioni politiche aperte;

constatata l'utilità di dedicare alle questioni europee una specifica sessione comunitaria all'inizio di ogni anno, nella quale si concentrino l'esame sia della legge comunitaria sia di una relazione annuale del Governo che potrebbe sostituire le due attuali relazioni semestrali, ad adottare tale soluzione. Essa consentirebbe di individuare nei lavori dell'Assemblea un momento unitario di riflessione e di impegno per le fasi ascendente e discendente e darebbe sistematicità e regolarità alla trattazione della complessa e rilevante attività legislativa derivante dalla partecipazione all'Unione Europea.

B) per quanto riguarda gli aspetti di merito delle politiche comunitarie

B1) riforma istituzionale:

a mantenere fermo il suo impegno volto ad ottenere la realizzazione di un'adeguata riforma istituzionale dell'Unione europea basata sull'ampliamento del voto a maggioranza qualificata, sulla diversa ponderazione dei voti per le deliberazioni del Consiglio, sull'estensione della procedura di codecisione tra Parlamento europeo e Consiglio e sulla nuova composizione della Commissione europea;

ad adottare in sede comunitaria le iniziative necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo dell'uniformità delle legislazioni elettorali di ciascuno Stato membro per l'elezione del Parlamento europeo, in considerazione dell'esigenza di garantire pari rappresentatività democratica a tutti i membri del Parlamento europeo;

B2) partenariato euromediterraneo:

ad aumentare il suo impegno volto a dare nuovo slancio al processo di cooperazione euromediterranea e a garantirne la prosecuzione e il consolidamento, attraverso l'accelerazione dei negoziati in corso con alcuni paesi del bacino mediterraneo

(Egitto, Libano, Algeria) in un quadro di ragionevole equilibrio finanziario tra il sostegno di paesi dell'Europa Centrale e Orientale e quelli della riva meridionale del Mediterraneo;

B3) bilancio:

a promuovere una maggiore flessibilità del bilancio attraverso la previsione di una verifica da attuarsi alla luce: *a)* della definizione del fabbisogno di risorse dei paesi compresi nel primo blocco di possibile ampliamento; *b)* della verifica della sostenibilità della previsione effettuata dalla Commissione europea sull'andamento delle economie dei paesi membri, previsto ad un tasso medio del 2,5% del pil; *c)* della misurazione degli effetti concreti che la riforma delle principali politiche comunitarie (pac e fondi strutturali) avrà sull'economia del nostro Paese; *d)* della verifica dello stato di avanzamento della discussione sulla riforma del sistema di finanziamento dell'Unione europea, attraverso l'introduzione di un sistema fiscale autonomo;

ad evitare che le attuali rigidità del bilancio comunitario determinino una riduzione degli impegni di spesa dei fondi strutturali e a chiedere che le risorse comunitarie riservate alla politica di coesione economica e sociale per il prossimo periodo di programmazione non siano inferiori ai 220.000 milioni di Ecu per l'insieme del territorio comunitario;

B4) fondi strutturali:

ad adottare, nel corso dei negoziati sulla riforma dei fondi, una posizione finalizzata a garantire l'effettiva semplificazione e nazionalizzazione del processo di elaborazione e attuazione degli interventi strutturali, ritenuto che le proposte avanzate dalla Commissione europea sulla riforma dei fondi strutturali rischiano di introdurre ulteriori e ingiustificato elementi di complicazione dei meccanismi di attuazione della politica di riequilibrio territoriale;

ad impegnarsi in sede di negoziato sulla riforma dei fondi strutturali per au-

mentare l'efficacia degli stessi, in particolare al fine di creare nuove opportunità di lavoro e per evitare che la concentrazione degli interventi finanziari determini squilibri nelle realtà territoriali interessate dagli attuali obiettivi prioritari;

a sostenere, nel corso dei negoziati per la riforma dei fondi strutturali, che tra i criteri per la definizione delle aree Obiettivo 1 siano presi in considerazione anche il tasso di popolazione attiva, di disoccupazione, il *deficit* infrastrutturale e l'insularità, e che le zone considerate eleggibili all'Obiettivo 1 rimangano tali sino alla fine del periodo; che venga assicurato, per le regioni in uscita, il prolungamento sino al 2006 della fase di graduale fuoriuscita dall'Obiettivo 1, e almeno fino al 2005 per la regione Abruzzo; che il tasso di disoccupazione e il *deficit* infrastrutturale pesino nella individuazione delle aree Obiettivo 2 e che le Regioni abbiano un ruolo diretto in tale individuazione;

a presentare i criteri proposti dal nostro Paese - nel rispetto dell'articolo 92.3C del Trattato - per la definizione e la delimitazione delle zone del nuovo obiettivo 2, con necessarie indicazioni e specificazioni circa la flessibilità della determinazione (in caso di riconoscimento di indicatori di declino per singoli distretti produttivi), le possibilità di aggregazione per zone in via di trasformazione economica contigue (e quindi atte ad interventi di bacino interregionale), l'estensione del concetto di "quartieri urbani in difficoltà" anche alle problematiche di sviluppo nelle aree ad urbanizzazione diffusa;

a presentare specifiche proposte, circa l'obiettivo 2, in relazione al concetto di declino del settore dei servizi tenendo presenti - in particolare - i settori del turismo a dimensione regionale e del commercio al dettaglio su base locale;

a presentare specifiche proposte e procedure per gestire il periodo transitorio successivo all'esclusione di una zona dall'obiettivo in cui era inserita e i livelli integrati di intervento da riscrivere a queste zone. Le proposte dovranno puntualiz-

zare tempi e meccanismi di applicazione e durata tali da consentire effettiva continuità delle realizzazioni avviate nel periodo 1993-1999;

a ritenere necessario che il nuovo Obiettivo 3, su cui si concentra l'intervento del Fondo sociale europeo, sia oggetto di un programma di massima unico a livello nazionale, all'interno del quale dovrebbero essere concepiti gli interventi specifici da effettuarsi nelle singole regioni, ritenuto anche indispensabile per seguire la complementarità tra gli interventi dei fondi strutturali e i piani nazionali per l'occupazione;

a evitare che il programma *Urban*, confluenso nell'ambito dell'Obiettivo 2, venga eliminato dal novero delle iniziative comunitarie e che i prossimi pic vengano definiti e attuati tenendo in considerazione le esigenze della politica euromediterranea;

ad adoperarsi affinché i futuri regolamenti comunitari non prevedano il meccanismo della riserva finanziaria proposto dalla Commissione europea, ritenuto che la proposta avanzata dalla Commissione europea di riservare una quota del 10 per cento delle risorse dei fondi strutturali ai paesi e alle regioni giudicati più efficienti dall'Esecutivo comunitario è inaccettabile, poiché determinerebbe una competizione tra gli Stati e soprattutto finirebbe per avvantaggiare i paesi più ricchi a danno delle regioni maggiormente bisognose di aiuti, contraddicendo così di fatto i principi di solidarietà e di coesione sui quali si fonda l'intervento dei fondi strutturali;

B5) occupazione:

a promuovere un'azione diretta a garantire una maggiore flessibilità del bilancio comunitario, in modo da rendere possibile il reperimento di risorse a favore di azioni comunitarie per l'occupazione, senza le quali la politica occupazionale rimarrà una politica esclusiva degli Stati nazionali seguita solo simbolicamente dall'Unione europea, preso atto con soddisfa-

zione del passo avanti compiuto con l'inserimento nel trattato di un nuovo titolo dedicato all'occupazione, pur dovendo sottolineare che si è ancora lontani dall'obiettivo di definire una vera politica comunitaria in questo ambito, come dimostrano le scarse risorse previste nel bilancio comunitario sino al 2006 per interventi finalizzati a creare nuovi posti di lavoro;

a promuovere a livello comunitario un maggiore coordinamento e un rafforzamento della complementarità tra la politica per l'occupazione e la politica economica;

a presentare alle competenti Commissioni parlamentari i piani annuali per l'occupazione elaborati sulla base degli accordi raggiunti nel vertice straordinario sull'occupazione del novembre 1997 e ad informare in modo puntuale il Parlamento circa gli orientamenti formulati annualmente dalla Commissione europea a seguito della lettura dei piani nazionali e della verifica della loro rispondenza alle priorità definite a livello comunitario:

ad informare il Parlamento delle attività realizzate a livello comunitario per promuovere l'occupazione e delle sinergie che si possono sviluppare tra le politiche comunitarie e le politiche nazionali per favorire la creazione di posti di lavoro;

a promuovere — considerati i fondamentali risultati sin qui conseguiti in tema di protezione del lavoratore — un'azione finalizzata a garantire un'armonizzazione del regime di tutela dei lavoratori a livello comunitario, estendendo a tutti gli Stati membri i risultati conseguiti in sede nazionale e conseguendone di ulteriori, anche allo scopo di evitare che le disparità dei regimi nazionali provochino, in concomitanza con la piena realizzazione del mercato unico, l'insorgenza di fenomeni di *dumping* sociale;

B6) politiche ambientali:

a farsi promotore di un rilancio di politiche ed azioni ai fini di dar corso alla efficace concretizzazione di uno sviluppo

ecologicamente sostenibile, equilibrato e durevole, e alla attuazione degli impegni del *summit* di Rio de Janeiro e, in particolare, dell'Agenda 21;

B7) politica agricola:

a considerare la rinegoziazione della politica agricola comune come impegno prioritario della delegazione italiana, al fine di mettere in discussione il principio dell'immodificabilità del sistema delle quote e del sostegno ai prezzi, che si vorrebbe mantenere sino al 2006, e di superare l'attuale penalizzazione subita dall'Italia in materia di trasferimenti di risorse operati dalla PAC, ritenuto che le proposte avanzate dalla Commissione europea per la riforma della politica agricola comune, prevedendo l'ulteriore aumento delle spese destinate ai settori tradizionalmente forti (seminativi, carne, latte), ripropongono una squilibrata distribuzione tra comparti, paesi e regioni comunitari, attribuiscono risorse insufficienti alle politiche di sviluppo rurale e non garantiscono la compatibilità finanziaria, economica e sociale degli strumenti di riforma con il processo di allargamento dell'Unione europea;

a promuovere una riforma della politica agricola comune che persegua i seguenti obiettivi: eliminazione degli squilibri determinati dalla riforma del 1992, separazione della produzione dai sistemi economici in modo da disincentivare lo sfruttamento esasperato del territorio e stimolare una maggiore competitività all'interno del settore agroalimentare, valorizzazione delle differenze nei modi di produzione che caratterizzano le regioni comunitarie, definizione di una politica che faciliti e sostenga con opportuni strumenti l'esportazione dei prodotti europei, sviluppo della coltivazione di generi *non food* destinati alla trasformazione industriale;

B8) politica fiscale:

a riferire formalmente alle competenti Commissioni parlamentari sul pac-

chetto fiscale approvato dal Consiglio eco-fin del 1° dicembre 1997;

a sostenere l'approccio globale in materia proposto dalla Commissione e ad accelerare il processo di coordinamento delle politiche fiscali comunitarie, ritenuto che ciò sia doveroso dopo l'accordo politico che prevede un codice di condotta per eliminare gli ostacoli fiscali alle attività delle imprese;

a promuovere le iniziative finalizzate a ridurre l'incidenza dell'IVA sui servizi che abbiano un impatto positivo in termini di creazione di nuovi posti di lavoro e ad informare le competenti Commissioni parlamentari in merito alle iniziative assunte;

a seguire con particolare attenzione sia l'armonizzazione della normativa italiana rispetto alle direttive riguardanti le offerte pubbliche di acquisto, che le ricadute nazionali delle conclusioni del negoziato sui servizi finanziari,

B9) ricerca:

ad esprimere nelle dovute sedi dissenso in merito alla recente decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea di attribuire al prossimo programma-quadro di ricerca e sviluppo tecnologico un ammontare di risorse assolutamente insufficiente rispetto al valore della ricerca, quale strumento di crescita della qualità sociale e di volano per il sistema produttivo e quindi per l'economia;

B10) informazione:

ad individuare gli strumenti più idonei per assicurare l'efficacia dell'azione Schuman e di ogni altra iniziativa finalizzata alla migliore conoscibilità delle nonne comunitarie, al fine di rendere omogeneo il processo di trasposizione del diritto comunitario negli ordinamenti nazionali e di rimuovere gli ostacoli di natura interpretativa degli atti normativi.

6-00038.

Ruberti, Evangelisti, Saonara, De Benetti, Bastianoni, Malentacchi.

La Camera

esaminata al sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del Regolamento, la relazione del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea; acquisito il parere delle commissioni parlamentari e le loro indicazioni;

rilevato che il Governo non ha tenuto presente le discussioni e gli indirizzi approvati dalla XIV Commissione al termine dell'esame della precedente relazione semestrale in termini di politica del lavoro, fiscale, sicurezza, estera, eccetera:

impegna il Governo:

ad esprimere in maniera esplicita i propri concreti indirizzi in materia di politica del lavoro, recependo le istanze che provengono dai settori produttivi del Paese, con particolare riferimento agli aspetti fiscali e contributivi che incidono sul costo del lavoro ed a quella mobilità necessaria per adeguare l'Italia alle normative degli altri Stati europei al fine di potenziarne la competitività all'interno dell'Europa;

a rinegoziare la politica agricola comune per superare la grave penalizzazione dell'Italia nei confronti di altri Stati membri;

a sostenere la realizzazione di un unico meccanismo elettorale per l'elezione del Parlamento europeo e ad adeguare la distribuzione della rappresentanza sul piano interno;

a porre adeguata attenzione sulla redistribuzione delle risorse dei fondi strutturali, in considerazione dei problemi che deriveranno dall'*allargamento* a causa delle inevitabili e prevedibili alterazioni degli attuali equilibri;

a individuare e porre in essere ogni strumento utile per intensificare la lotta all'immigrazione clandestina e ad adeguare le normative che garantiscono una maggiore sicurezza di fronte al fenomeno;

a sostenere con decisione la politica euromediterranea;

ad adoperarsi per rafforzare la crescita dell'Europa nel contesto dell'Alleanza Nord-Atlantica al fine di garantire il problema della sicurezza;

a promuovere iniziative tese alla rimozione degli ostacoli di natura interpretativa degli atti comunitari ed una migliore conoscibilità delle norme;

ad assicurare una maggiore partecipazione dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente del processo normativo comunitario, al fine di una effettiva democratizzazione delle Istituzioni europee;

ad una maggiore tempestività e completezza d'informazione del Governo al Parlamento sulle attività dell'Unione Europea ed a recepirne con puntualità le indicazioni.

6-00039.

Bergamo, Nan, Rebuffa.

La Camera

preso atto della « Relazione semestrale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla presidenza di turno dei Consiglio dei Ministri dell'Unione europea »;

visto e considerato il piano d'azione per l'occupazione preparato dal Governo e presentato in seno all'Unione europea, così come richiesto per ogni Stato membro, considerati i dettami del Trattato di Amsterdam, già ratificato in questa ramo del Parlamento;

tenuto presente che la triplice problematica della crescita, della competitività e dell'occupazione, costituisce il nodo centrale delle priorità dell'Unione europea e che è opinione diffusa che le piccole e medie imprese svolgano un ruolo determinante nella realizzazione di tali obiettivi;

constatato che la ricerca europea non è ancora pervenuta a dominare la scena internazionale e a conferire lo slancio necessario all'industria europea in generale, italiana di conseguenza;

preso atto che l'ampliamento verso est comporterà un aumento del 50 per cento del terreno arabile e il raddoppio della manodopera;

considerato che l'agricoltura europea non è, né ha dimostrato di essere, competitiva sui mercati mondiali;

riconosciute fin d'ora le previsioni che annunciano, nel settore agricolo europeo, aumenti considerevoli di eccedenze di cereali, carne bovine e latte, entro il 2005;

rilevato che i prodotti interni lordi, i redditi *pro capite*, i salari e i tassi di disoccupazione sono difforni da paese a paese candidato all'allargamento, e ancora di più nei confronti delle medie degli Stati membri dell'Unione europea, diffornità che rischiano di aggravare, con l'allargamento, il problema dell'occupazione e di provocare ripercussioni negative per quanto riguarda il fenomeno della delocalizzazione delle imprese;

preso atto dell'occasione mancata del Trattato di Amsterdam di avviare l'Unione politica europea e la riforma delle istituzioni;

constatato che la situazione dei senza lavoro interna all'Unione europea si aggrava sempre più e incrementa il tasso di povertà, che, assieme al fenomeno dell'immigrazione clandestina, deteriora la qualità di vita nelle grandi città e nelle regioni in declino industriale;

tenuto in conto che il nuovo quadro finanziario per il periodo 2000-2006 dovrà fornire una copertura coerente allo sviluppo delle politiche comunitarie e all'impatto dell'ingresso nell'Unione europea dei nuovi membri;

osservato che il « Pacchetto Santer », in sottile e tacita contrapposizione con l'attuazione delle proposte contenute nel *Libro Bianco* di Jacques Delors (« Crescita,

competitività, occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo»), tende ad accrescere il divario tra l'Unione e l'Europa dei cittadini, non considerando una costituzione che fondi i poteri dell'Unione sulla legittimità democratica e possa quindi rispondere concretamente alle sfide che incombono sull'Europa,

impegna il Governo:

ad attenersi rigorosamente alla piena attuazione del piano d'azione approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam, per il totale sfruttamento del Mercato unico e per favorire la crescita e la creazione di posti di lavoro, nonché a sviluppare ulteriori politiche necessarie al miglioramento delle condizioni operative delle piccole e medie imprese e allo sviluppo di reti trans-europee;

a modernizzare, sulla base della tutela dei diritti del cittadino italiano, in quanto cittadino europeo, i sistemi di occupazione, affinché una crescita e una competitività più sostenute contribuiscano quanto più possibile all'occupazione e di conseguenza a rendere il sistema di previdenza sociale maggiormente favorevole all'occupazione, riformando al più presto globalmente le pensioni e il sistema di assistenza sanitaria;

a sostenere in sede europea la semplificazione e il decentramento della gestione dei fondi strutturali, per una maggiore efficienza e visibilità degli stessi, sulla base della proposta della Commissione di una nuova formula di partenariato tra la Commissione, gli stati membri e le Regioni;

a sostenere la proposta della Commissione che riguarda la realizzazione periodica di una Conferenza europea annuale a livello di Capi di Stato e di governo, con la partecipazione del presidente della Commissione, che possa coinvolgere gli Stati membri dell'Unione europea e tutti gli aspiranti membri, in un'ottica di consultazione su questioni attinenti alla politica estera e di sicurezza comune, agli affari interni e alla giustizia;

ad affermare con determinazione nelle discussioni che riguardano l'ampliamento ai paesi terzi e in sede di partenariati di adesione a essi collegati, il rispetto dei criteri di Copenaghen (Consiglio europeo del giugno 1993), nonché l'obbligatorietà dell'adozione interna dell'*acquis communautaire* (competitività leale ecc.), senza alcuna eccezione, per il rispetto e la tutela dei cittadini già europei,

a farsi promotore di un ulteriore sviluppo del partenariato euromediterraneo, che definisce il quadro della cooperazione economica e finanziaria dell'Unione europea con gli altri paesi della suddetta regione, avendo come obiettivo d'incoraggiare la liberalizzazione e la privatizzazione delle diverse economie e di aiutare il settore privato a svilupparsi e a ristrutturarsi in preparazione alla progressiva creazione di una zona di libero scambio con gli Stati membri dell'Unione europea, entro il 2010;

a rinegoziare in sede europea i cosiddetti « prestiti globali » per le piccole e medie imprese italiane (gli ultimi firmati nel 1996, pari a 1140 milioni di ECU), ormai a fine disponibilità, e a ottenere per le stesse dei bonifici sulle risorse di bilancio dell'Unione europea, anche in un'ottica di rilancio dell'occupazione;

a promuovere in sede europea, sostenendo con determinazione la qualità dei prodotti agricoli italiani e il miglioramento della competitività dell'Unione europea, una politica che permetta di ridurre i prezzi, mantenendo le garanzie di sicurezza ai consumatori, il rispetto dell'ambiente e del benessere degli animali, ed entrate stabili per un tenore di vita adeguato alla comunità agricola degli Stati membri;

a rinegoziare in seno all'Unione europea la posizione italiana sulle quote latte, che la Commissione vorrebbe invariate, previa consultazione della categoria;

a riconoscere maggiori competenze alle Regioni in fatto di attuazione delle pac e delle norme ad essa collegate;

a proporre un centro europeo di redistribuzione delle eccedenze alimentari, efficace ed efficiente, che rientri in un programma di aiuti ai paesi poveri e di cooperazione internazionale dell'Unione europea, con il contributo pratico di ogni Stato membro;

a contrattare con determinazione e nel migliore dei modi l'attribuzione dei fondi strutturali (per gli anni 2000-2006 la proposta è di 190 miliardi di ECU per i 15) a favore dell'Italia, cercando il coordinamento e l'appoggio delle Regioni, anche per tendere a un migliore sfruttamento degli stessi;

a promuovere l'adesione dei quindici al principio della sovranità fiscale europea (dopo la sovranità monetaria europea), come necessario complemento di quelle nazionali, affinché l'Unione possa contare finalmente con risorse proprie, che non dipendano dal beneplacito dei singoli governi e che metta così ogni Stato membro in condizioni di reale competitività;

a proporre (sulla linea politica della Spagna) l'apertura di un dibattito approfondito sulla definizione chiara ed eloquente dei grandi obiettivi politici che l'Unione europea deve conseguire e sugli strumenti concreti indispensabili alla loro realizzazione, prima di accettare, tali e quali, le proposte della Commissione eu-

ropea relative al bilancio per il periodo 2000-2006, nonché a rilanciare la discussione su un nuovo programma di azioni comunitarie che rafforzi gli indirizzi prioritari e assicuri la continuità e il consolidamento della politica per le imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nella Comunità;

a rifiutare, in sede europea, avvalendosi del fatto, d'importanza capitale, che è in gioco la sicurezza dell'Europa e la possibilità che essa assuma un ruolo mondiale nella lotta al crescente disordine internazionale, l'invariabilità del tetto di bilancio proposto dalla Commissione per affrontare la sfida dell'allargamento, con conseguente ridimensionamento drastico delle politiche strutturali e delle risorse adeguate alle politiche verso il Mediterraneo e i paesi della Convenzione di Lomé;

a farsi promotore di un'azione di riforma per l'assetto istituzionale dell'Unione europea tramite l'individuazione di principi comuni che possano assurgere a una vera e propria Costituzione di un'Unione allargata e che si fondi su una legittimazione democratica, attribuendo al Parlamento europeo potere legislativo.

6-00040.

Fei, Pezzoli, Caruso, Poli Bortone.

*PROPOSTE DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI CON-
FLITTI DI INTERESSE E DI INCOMPATIBILITÀ PER I
TITOLARI DI CARICHE POLITICHE (1236-3612-4410-4488)*

(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

2. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di Governo il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché ai presidenti e ai componenti delle Autorità indipendenti, di controllo e di garanzia, istituite con legge.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1

Al comma 1, sostituire le parole: I titolari di cariche di Governo *con le seguenti:* Il Presidente della Repubblica, i titolari di cariche di Governo e gli amministratori di enti pubblici di rilievo nazionale.

1. 2.

Cola, Armaroli, Migliori.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai sensi della presente legge, per titolari di cariche di Governo devono intendersi:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato;

b) i Presidenti delle giunte regionali e i membri delle giunte regionali;

c) i Sindaci dei comuni capoluogo di regione o dei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti.

1. 6.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti soggetti:

a) commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) amministratori, nominati dallo Stato o da enti pubblici, nelle società di cui all'articolo 2458 del codice civile e nelle società per le quali sono stati esercitati i poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 1994, n. 474;

c) amministratori delle società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile;

d) presidenti e componenti delle Autorità di controllo e di garanzia;

1. 3.

Soda.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, dopo le parole: di controllo e di garanzia aggiungere le seguenti: ed ai componenti del direttorio della Banca d'Italia.

1. 1.

Fontanini, Fontan, Cavaliere,
Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: al Governatore della Banca d'Italia, ai presidenti ed agli amministratori delegati delle società al cui capitale lo Stato partecipa con una quota superiore al dieci per cento del capitale azionario.

1. 4.

Veltri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al capo riconosciuto dell'opposizione politica e parlamentare.

1. 5.

Veltri.

(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. I titolari di cariche di Governo e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla carica di Governo;

b) ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese concessionarie di pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico;

c) esercitare attività professionali; per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente, anche per interposta persona, con studi professionali;

d) esercitare attività di impiego pubblico o privato;

e) esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali private o ricoprire comunque incarichi di amministrazione o controllo in società aventi fine di lucro, ovvero assumere per esse consulenze o incarichi arbitrari;

f) stipulare, anche per interposta persona, contratti relativi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato.

2. I dipendenti pubblici e privati, che assumono le cariche di cui all'articolo 1, sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. L'accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo è effettuato dalla Camera cui appartiene l'interessato entro sessanta giorni dalla assunzione della carica. Quando l'interessato non è membro del Parlamento, l'accertamento è effettuato dal Senato della Repubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1.

Boato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È incompatibile con le cariche di cui all'articolo 1 l'esercizio di ogni altra funzione pubblica, tranne il mandato parlamentare, di ogni altra attività di impiego pubblico o privato, professionale o imprenditoriale, nonché di qualsiasi altro incarico di amministrazione, controllo e consulenza in società aventi fine di lucro.

2. 2.

Cola, Armaroli, Migliori.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: I titolari di cariche di Governo e gli altri soggetti con le seguenti: I soggetti.

***2. 3.**

Cola, Armaroli, Migliori.

Al comma 1, alinea e ovunque ricorrano, sostituire le parole: I titolari di cariche di Governo e gli altri soggetti con le seguenti: I soggetti.

*** 2. 16.**

La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla carica di Governo con le seguenti: alla funzione svolta.

2. 10.

Scozzari, Danieli, Piscitello.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le incompatibilità per il mandato parlamentare già previste per i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. 9.

Grimaldi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: imprese concessionarie di pubbliche amministrazioni, con le seguenti: im-

prese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni.

2. 14.

La Commissione.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: attività professionali aggiungere le seguenti: in Italia o all'estero.

Conseguentemente, dopo le parole: con studi professionali aggiungere le seguenti: italiani o esteri.

2. 12.

Scozzari, Danieli, Piscitello.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2. 4.

Boato.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: aventi fine di lucro.

2. 8.

Grimaldi.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: aventi fini di lucro, aggiungere le seguenti: italiane o estere.

2. 11.

Danieli, Piscitello, Scozzari.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2. 6.

Calderisi, Mancuso.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 aggiungere le seguenti: per un ammontare complessivo superiore a lire 500 milioni.

2. 5.

Calderisi, Mancuso.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, sostituire le parole: dal giorno del giuramento con le seguenti: dalla data di assunzione della carica.

2. 15.

La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli incarichi e le funzioni indicate nelle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del comma 1 cessano dal giorno del giuramento o della nomina e non possono, per la durata della carica del titolare, rendere alcuna forma di retribuzione o di vantaggio ad essi connessi. Le attività di cui alle lettere *c)*, *e)* ed *f)* del comma 1 sono vietate anche qualora siano esercitate all'estero.

2. 13.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dalla Camera cui appartiene l'interessato entro sessanta giorni con le seguenti: dal Presidente della Camera cui appartiene l'interessato entro trenta giorni.

2. 7.

Veltri.

(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dall'accertamento delle situazioni di incompatibilità, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2, sono disposte:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte dell'ammini-

strazione competente, dell'ente o dell'impresa;

b) la risoluzione del rapporto di lavoro;

c) la sospensione dall'abilitazione professionale, con comunicazione della decisione agli ordini professionali, per gli atti di loro competenza.

2. Se l'attività imprenditoriale non è esercitata in forma societaria ed è soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, ai sensi del comma 1.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 3.***Sopprimerlo.***3. 1.**

Boato.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 3 — 1. Entro trenta giorni dall'accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, la Presidenza della Camera competente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, invita il soggetto interessato ad abbandonare gli incarichi incompatibili con le cariche di Governo o con le altre cariche di cui all'articolo 1. In caso di mancata ottemperanza da parte del soggetto interessato entro trenta giorni dalla comunicazione, il Presidente della Camera competente ne dà notizia all'Assemblea. »

3. 2.

Boato.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;.

3. 3.

La Commissione.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis. - 1. Oltre agli obblighi previsti dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, i soggetti titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza devono, entro cinque giorni dalla data del giuramento o della nomina, presentare e sottoscrivere:

a) una dichiarazione indicante l'elenco delle attività svolte e degli incarichi cessati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

b) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri o posseduti all'estero; i rapporti di credito con aziende creditizie italiane ed estere, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; i prestiti ed i mutui ricevuti con i relativi tassi passivi; l'entità dei titoli di Stato, nonché dei valori mobiliari, quotati o meno, emessi da enti pubblici e società, posseduti.

2. Le dichiarazioni di cui ai punti a) e b) del comma 1 sostituiscono la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 1) della legge 5 luglio 1982, n. 441, salva l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione risponde al vero".

3. Per gli anni successivi, nei termini indicati dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, o entro un mese dalla cessazione o dalla decadenza dal mandato, i soggetti titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza devono presentare e sottoscrivere una dichiarazione contenente gli estremi di tutte le modificazioni allo stato giuridico o le operazioni eseguite sui beni elencati nella lettera b) del comma 1. Tale obbligo permane per i due anni successivi alla cessazione della carica ».

3. 01.

Scozzari, Danieli, Piscitello.

(A.C. 1236-3612-4410-4488 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Entro cinque giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano agli organi parlamentari competenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, se e quali siano gli incarichi e gli uffici ricoperti, nonché le attività svolte.

2. Entro quaranta giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata « Autorità garante », e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) tutti i dati concernenti le attività economiche di cui essi siano titolari o di cui controllino, anche indirettamente, la gestione nell'anno precedente l'assunzione della carica, ivi compresi quelli relativi alle posizioni di controllo di imprese o gruppi di imprese, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o, se si tratti di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti. Le competenze attribuite dalla presente legge all'Autorità garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono esercitate dalla CONSOB quando si riferiscono ai presidenti ed ai componenti delle Autorità indipendenti, di controllo e di garanzia, di cui all'articolo 1, comma 3.

3. L'Autorità garante accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza siano rilevanti ai sensi della presente legge. Dette attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale del titolare di cariche di Go-

verno sia almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

4. L'interessato, ovvero il gestore di cui all'articolo 7, possono chiedere in ogni momento che l'Autorità garante accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.

5. Sono nulli di diritto i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data del giuramento, della nomina o della elezione, che determinano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle attività economiche di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Sostituirlo con i seguenti:

« ART. 4. - 1. Non possono accedere alle cariche indicate all'articolo 1, comma 2, coloro che hanno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante il mercato nazionale, o di una sua parte rilevante, nei seguenti settori:

a) difesa, energia, telecomunicazioni, informatica;

b) concessionarie private per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, società editrici di quotidiani o periodici, agenzie di stampa, società di raccolta di pubblicità commerciale;

c) servizi erogati in regime di concessione;

d) credito, finanza, assicurazioni;

e) opere e lavori pubblici.

2. Il divieto, nei medesimi termini previsti dal comma 1, è esteso a tutti coloro che abbiano il controllo di imprese il cui fatturato annuo sia superiore al venticinque per cento del totale del fatturato del proprio settore.

3. La verifica delle condizioni previste dal presente articolo spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo la procedura prevista dagli articoli 16 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287. La procedura può essere avviata anche a seguito della sottoposizione all'Autorità di elementi conoscitivi da parte dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, della medesima legge o da chiunque intenda accedere alle cariche indicate nell'articolo 1.

4. Su richiesta dell'Autorità, gli uffici competenti trasmettono senza indugio le dichiarazioni di cui all'articolo 3, eventualmente depositate dai cittadini oggetto di istruttoria. L'Autorità può avvalersi della collaborazione della pubblica amministrazione, di altre Autorità di settore, di organismi di controllo, delle camere di commercio, degli ordini professionali nonché di istituti di ricerca specializzati. Sulle richieste dell'Autorità non può essere opposto il segreto bancario o professionale.

ART. 4-bis. - 1. L'inosservanza, iniziale o successiva, delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 comporta le seguenti sanzioni:

a) per i soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, la violazione è comunicata dal Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alle rispettive Assemblee. Trascorso un mese dalla data di scadenza dei termini, l'Assemblea presso la quale è stato eletto il responsabile si riunisce sulla questione il primo giorno utile, ponendola al primo punto dell'ordine del giorno. Può essere assegnato un nuovo termine di scadenza, non superiore a quin-